



Nr. 102/2021 - 1 R.G. – Contenzioso Lavoro e Cause Previdenziali

Tribunale di Avellino

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Alessia Marotta

### **DECRETO FISSAZIONE UDIENZA CON TRATTAZIONE SCRITTA**

Letto il ricorso che precede, proposto da **CONCETTA VELOTTO**, portato all'attenzione della scrivente in data odierna;

Rilevato che parte ricorrente vuole estendere il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi della GPS della Provincia di Avellino per il triennio 2019/2022 relativamente alla classe di concorso AN56;

Rilevato, altresì, che parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., alla notifica del ricorso ai presunti potenziali controinteressati con modalità alternative alla notifica per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c.;

Rilevato che l'art. 151 c.p.c. riguarda fattispecie diverse da quelle in cui la notificazione debba farsi per pubblici proclami e che quest'ultima, ai sensi dell'art. 150 c.p.c., è di competenza esclusiva del capo dell'Ufficio Giudiziario e richiede l'intervento del Pubblico ministero; pertanto, non appare applicabile il disposto di cui all'art. 151 c.p.c. laddove si verta in fattispecie ricadente nella previsione di cui all'art. 150 c.p.c.;

Ritenuto comunque che la Cassazione in queste fattispecie afferma (Cass. lav. n. 988/2017, 188807/2018, 28766/2018) che “in tema di selezioni concorsuali di cui si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti solo se il soggetto pretermesso domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.); l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati non è, invece, necessaria quando l'attore si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione”;

Rilevata dunque la necessità di integrare il contraddittorio con potenziali controinteressati e tenuto conto delle circostanze di urgenza appalesate dall'istante, anche in ragione del rito prescelto;

**Visti gli articoli 669 bis ss. e 700 c.p.c.;**

FISSA

L'udienza del 10.03.2021, onerando l'istante a notificare il ricorso introduttivo ed il presente decreto entro venti giorni prima.

**Autorizza la notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sui siti internet e in particolare sia sul sito del MIUR che sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.**

Letto l'art. 83 comma 7 lettera h) d. l. n. 18/2020 (e s.m.i.), considerata la proroga dello stato di emergenza dovuta all'emergenza epidemiologica da Covid-19, dispone che detta udienza sia trattata previo scambio di note di trattazione scritta da depositarsi fino a tre giorni prima.

Si comunichi

Avellino, 20.01.2021

Il Giudice

Dott.ssa Alessia Marotta